



## COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

### SERVIZIO TRIBUTI

Telefono 011/9263255 Fax 011/9263247 C.F.-P.IVA:01126920014

Piazza Martiri della Libertà n.1 – C.A.P. 10077

[www.comune.sanmauriziocanavese.to.it](http://www.comune.sanmauriziocanavese.to.it)

e-mail: [tributi@comune.sanmauriziocanavese.to.it](mailto:tributi@comune.sanmauriziocanavese.to.it)

# I.M.U.– Anno 2026

Si rammenta ai cittadini che il **16 giugno 2026** è il termine ultimo per effettuare il versamento della 1° rata dell'I.M.U. dovuta per l'anno 2025 e il **16 dicembre 2026** è il termine ultimo per effettuare il versamento della 2° rata dell'I.M.U. dovuta per l'anno 2025.

## ALIQUOTE ANNO 2026

### DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 15/12/2025

**6 ‰** per abitazione principale (solo **Cat. A1 – A8 – A9**) e pertinenze (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C/2 – C/6 – C/7);

**1 ‰** per **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis DL 557/1993 convertito in L. 133/1994;

**9,00 ‰** terreni agricoli, aree edificabili;

**9,00 ‰** altri fabbricati;

**10,60 ‰** aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D. (E' riservata allo Stato una quota di imposta pari allo 0,76 per cento degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D. Tale quota è versata allo Stato dal contribuente contestualmente a quella comunale).

**€ 200,00** detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze.

### ***Abitazione principale***

L'IMU **non è dovuta** sull'abitazione principale e pertinenze (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria catastale tra C/2 – C/6 – C/7) per i proprietari che la occupano come abitazione principale con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

**a)** per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

**b)** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

**c)** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il mod. F24 con i codici sotto indicati:**

<u>Tipologia immobile</u>	<u>Codice Imu Comune</u>	<u>Codice Imu quota stato (solo per fabbr. D)</u>
<i>Abitazione principale (solo per categ. Catastali A/1,A/8 e A/9) + pertinenze</i>	<b>3912</b>	---
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<b>3913</b>	
<i>Terreni agricoli</i>	<b>3914</b>	
<i>Aree edificabili</i>	<b>3916</b>	---
<i>Altri fabbricati</i>	<b>3918</b>	---
<i>Immobili in categ. catastale D</i>	<b>3930</b>	<b>3925</b>
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</i>	<b>3939</b>	

I contribuenti, per l'effettuazione del calcolo relativo all'IMU e per la stampa del modello F24 per il pagamento, oltre al servizio offerto dall'ufficio tributi, potranno utilizzare il servizio CALCOLO IMU presente nel sito internet del Comune all'indirizzo <http://www.comune.sanmauriziocanavese.to.it> sulla home-page, nonché utilizzando le funzionalità proposte sul sito [www.amministrazionicomunali.it](http://www.amministrazionicomunali.it).

Il **Servizio Tributi** è a disposizione dei cittadini per informazioni, conteggi e compilazione dei modelli di pagamento F24, **entro e non oltre venerdì 05/06/2026 per l'ACCONTO ed entro e non oltre lunedì 04/12/2026 per il SALDO**, attraverso le seguenti modalità:

- email: [tributi@comune.sanmauriziocanavese.to.it](mailto:tributi@comune.sanmauriziocanavese.to.it) alla quale è possibile inviare specifica richiesta;
- al seguente numero telefonico: 011/9263250/1/2 per INFORMAZIONI E RICHIESTA APPUNTAMENTI.

San Maurizio Canavese, 13/02/2026.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
PONCINI dott.ssa Giorgia